



Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco e Previdenza

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEI BENEFICI PREVIDENZIALI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO PARTICOLARMENTE USURANTI

Premessa

Nella giornata del 19 marzo 2008 il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente usuranti la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella stessa legge.

Non essendo ancora disponibile la versione ufficiale del provvedimento la presente nota illustrativa si basa su una versione ufficioso, peraltro pubblicata anche sul Il Sole 24Ore del 18 marzo 2007.

Le ipotesi tecniche previste dal decreto accolgono solo in parte le richieste avanzate unitariamente dalle Confederazioni sindacali, in particolare per quanto concerne il riconoscimento dei benefici ai lavoratori notturni.

Al tempo stesso, va evidenziato come risultato particolarmente positivo il tentativo di adottare il decreto prima della scadenza della delega conferita al Governo con l'art. 1, comma 3, della legge 247/07, al fine di introdurre nell'ordinamento, per la prima volta in modo strutturale e non episodico, se si esclude l'inattuato tentativo effettuato con il Decreto Legislativo 374/93, una disciplina organica dei benefici pensionistici concessi a taluni lavoratori che abbiano svolto attività di lavoro particolarmente usuranti.

La mancata adozione del decreto nei termini previsti dalla legge 247/07 (tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge) farebbe, infatti, decadere la delega, vanificando un importante traguardo previsto dal protocollo del 23 luglio 2007.

Ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n° 247, lo schema di decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, sarà trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni devono rendere il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di Decreto.

La legge prevede che qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni (il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui le Commissioni abbiano chiesto e ottenuto dai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia).

Decorso il termine, ovvero quello prorogato, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo può decidere di non conformarsi alle condizioni eventualmente formulate dalle Commissioni, ritrasmettendo alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il comma 91, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n° 247, prevede infine la possibilità, da parte del Governo, di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di delega.

1. Campo di applicazione

La legge 247/07 prevede un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, per l'accesso al pensionamento d'anzianità per i lavoratori che abbiano svolto le attività particolarmente indicate nella medesima legge, in coerenza con il limite delle risorse finanziarie stanziato.

I lavoratori interessati al provvedimento risultano i seguenti:

- lavoratori previsti dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999 (Decreto Salvi);
- lavoratori dipendenti notturni che possano far valere, con le modalità indicate dalla legge, una permanenza minima nel periodo notturno;
- i lavoratori addetti alla linea catena che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali vantaggi non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni in oggetto.

2. Riconoscimento del beneficio

I benefici consistenti nell'anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti si applicano ai lavoratori che abbiano svolto regolarmente una o più attività fra quelle indicate per un periodo di tempo ameno pari:

- a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 (fase transitoria);
- alla metà della vita lavorativa complessiva (per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2017).

Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati, i requisiti di permanenza nelle attività particolarmente usuranti sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle stesse attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Definizione del beneficio

I lavoratori interessati conseguono il diritto alla pensione con le seguenti modalità (con le limitazioni indicate per i lavoratori notturni):

- per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica pari a 57 anni. In via transitoria i lavoratori che maturano i requisiti agevolati nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- per il periodo compreso fra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica di almeno 57 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a "quota" 93;
- per l'anno 2010, con un'età anagrafica di almeno 57 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a "quota" 94;
- per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica di almeno 57 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a "quota" 94;
- dal 2013, con un'età anagrafica di almeno 58 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a "quota" 94;

3.1. Attività di lavoro di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 19 maggio 1999 (Decreto "Salvi")

L'art. 2 del Decreto 19 maggio 1999 individua una serie di mansioni che, in ragione dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità nei rispettivi ambiti di attività, e in relazione alle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura, risentono di una particolare incidenza sull'aspettativa di vita. Tali mansioni sono classificate all'interno delle seguenti categorie di attività:

- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.

3.2. Lavori notturni

Si tratta dei lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno:

- per almeno tre ore, da mezzanotte alle cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.. Il periodo notturno, definito dall'art. 1, comma 2, lettera d, del D. Lgs 66/2003, è quello di 7 ore consecutive che ricomprende l'intervallo che va da mezzanotte alle cinque del mattino;
- nel quadro di un'organizzazione a turni, per almeno sei ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009; non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009. Per i lavoratori il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, rientranti nei limiti suindicati, l'anticipo di pensionamento (vedi sopra) rispetto ai requisiti generali non può superare:
 - a) dodici mesi, per i lavoratori che svolgano attività di lavoro nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno compreso fra 64 e 71 notti;
 - b) ventiquattro mesi per i lavoratori che svolgano lavoro nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno compreso fra 72 e 77.

Tali limitazioni all'anticipo del pensionamento non si applicano nel caso in cui la somma dei periodi svolti in una o più delle attività usuranti fra quelle previste dalla legge, compresi i periodi di eventuale svolgimento nel lavoro notturno di un numero di notti pari o superiori a 78 ed esclusi i periodi impiegati nel lavoro notturno per un numero di notti inferiori a 78, sia complessivamente almeno pari alla metà del periodo minimo richiesto dalla legge per l'ammissione al beneficio, sia nella fase transitoria (7 anni negli ultimi dieci) che in quella a regime. In sostanza la norma che limita l'agevolazione al di sotto dei tre anni di anticipo scatta solo se, ai fini del conseguimento del periodo minimo richiesto per l'ammissione all'agevolazione, la somma dei periodi lavorati nel lavoro notturno, per un numero di notti all'anno inferiore a 78 sia pari o superiore alla metà del medesimo periodo minimo.

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il computo delle attività di cui alle lettere a) e b) precedenti viene effettuato considerando quella svolta nel periodo di tempo più lungo, nell'ambito del periodo minimo richiesto nella fase transitoria (7 anni negli ultimi 10) o in quella a regime. Nel caso di durate equivalenti si considera l'attività di cui alla lettera b).

3.3. Lavori a linea catena

Si tratta dei lavoratori cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 del codice civile (cosiddetti "cottimisti"), che risultano alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro corrispondenti alle seguenti attività:

- 1462, prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti;
- 2197, lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici, termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti, etc.;
- 6322, macchine per cucire e macchine rismagliatrici per uso industriale e domestico;
- 6411, costruzione di autoveicoli e rimorchi;
- 6581, apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- 6582, elettrodomestici;
- 6590, altri strumenti e apparecchi;
- 8210, confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, etc.;
- 8230, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Nell'ambito di tale classificazione il beneficio è concesso ai lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo predeterminato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o di controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

3.4. attività di conduzione di mezzi di trasporto collettivo di persone

Lo schema di decreto chiarisce che rientrano in tali attività i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di persone.

4. Accesso al pensionamento (finestre)

La pensione decorre secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 243/2004:

- qualora risultino in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell'anno (30 giugno), accedono al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- qualora risultino in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre), accedono al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo

5. modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio

I lavoratori interessati al beneficio devono presentare apposita domanda, corredata della necessaria documentazione, entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. Nel primo anno di applicazione il termine di presentazione della domanda è stabilito nel 30 settembre dell'anno.

L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, in caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata, la prima decorrenza utile della pensione (l'accesso alla pensione resta subordinato alla presentazione della relativa domanda di pensionamento da parte del soggetto interessato).

La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta il differimento dell'accesso al trattamento pensionistico:

- di un mese, rispetto alla data in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio, se il ritardo è compreso in un mese oltre il termine previsto;
- di due mesi, rispetto alla data in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio, se il ritardo è compreso tra uno e due mesi oltre il termine previsto;
- di tre mesi, rispetto alla data in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio, se il ritardo è di tre mesi ed oltre il termine previsto;

La domanda deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa contenente:

- busta paga;
- libro matricola;
- libretto di lavoro;
- contratto collettivo di lavoro nazionale, aziendale o territoriale
- contratto di lavoro individuale;
- ordini di servizio, schemi di turno del personale, registri presenze;
- documentazione medico – sanitaria;
- dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 66/2003;
- livello di inquadramento;
- carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida;
- documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 626/94;
- altra documentazione equipollente che possa dimostrare l'esistenza dei requisiti che danno diritto al beneficio

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile al lavoratore la documentazione necessaria.

A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto legislativo viene prevista la rilevazione automatica dello svolgimento, da parte del lavoratore, delle attività particolarmente usuranti.

6. Clausola di salvaguardia

E' prevista una clausola di salvaguardia della congruità delle risorse finanziarie stanziare nell'apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013. Qualora, infatti, nell'ambito della funzione di monitoraggio ed accertamento emerga uno scostamento del numero di domande presentate, rispetto alle risorse stanziare, è previsto il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici e del relativo beneficio, sulla base di criteri di priorità individuati con decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse impegnate.

7. Attuazione delle disposizioni del decreto

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo norme relative:

- alla disciplina del procedimento di accertamento dei requisiti, sulla base delle domande presentate;
- alla costituzione di un'apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio, e dell'applicazione della Clausola di salvaguardia;
- alla predisposizione dei criteri per la verifica ispettiva effettuata dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali interessati;
- alle modalità di utilizzo delle informazioni in possesso degli enti previdenziali, relative alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, alle tipologie di lavorazione aziendale, e ad ogni altro dato utile ai fini della procedura di accertamento dei requisiti che danno diritto ai benefici;
- alle forme e alle modalità di scambio delle informazioni sensibili in materia;
- i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande, nel caso in cui dalla funzione di monitoraggio o dall'accertamento emerga che il numero delle domande presentate non risulti congruo in relazione all'ammontare delle risorse stanziare.

8. Sanzioni

L'omissione o la falsa indicazione sui presupposti dei requisiti comporta, a carico di chi abbia fornito tali informazioni, il versamento agli istituti previdenziali del doppio dell'indebito.